C O M U N E D I C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 167 del 22/09/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ESTRATTIVA RELATIVA AL PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE DELLA CAVA DI GHIAIA "FORNACE 1, AMPLIAMENTO SNAM" (LOCALITÀ SALVATERRA).

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventidue** del mese di **settembre** alle ore **13:00** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
AMAROSSI VALERIA	Vicesindaco	Presente
VACONDIO DOMENICO	Assessore	Presente
TOSI GRAZIELLA	Assessore	Presente
CASSINADRI MARCO	Assessore	Presente
SPANO CRISTINA	Assessore	Presente

Assiste il Vicesegretario CURTI JESSICA.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

copia informatica per consultazione

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ESTRATTIVA RELATIVA AL PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE DELLA CAVA DI GHIAIA "FORNACE 1, AMPLIAMENTO SNAM" (LOCALITÀ SALVATERRA).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Provinciale n.53 del 26/04/2004 è stato approvato il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E della Provincia di Reggio Emilia che ha introdotto per il territorio di Casalgrande la previsione di nuove aree a destinazione estrattiva, complementari a quelle pianificate dal vigente strumento comunale. Il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E ha così delineato uno scenario per l'attività estrattiva in Provincia coerente con i disposti della Legge Regionale n.17/1991 s.m.i ponendosi obiettivi di generale riassetto della materia;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 3/03/2011 è stata approvata la Variante Generale al Piano comunale delle Attività Estrattive P.A.E vigente, ai sensi degli artt.4-7 e 9 della Legge Regionale n.17/91 s.m.i, in adeguamento alle previsioni del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E vigente della Provincia di Reggio Emilia;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 29/01/2024 è stata approvata la *"Variante al Piano Comunale delle Attività estrattive in variante al P.I.A.E della Provincia di Reggio Emilia" e conseguente Variante di adeguamento del PSC-RUE";*
- con delibera di Consiglio comunale n.30 del 13/07/2026 è stato approvato il P.C.A, Piano di Coordinamento Attuativo del Polo estrattivo Secchia, per il quale vige la salvaguardia di cui all'art. 27 della Legge Regionale n.24/2017 smi;

Richiamata l'autorizzazione n.88 del 04/12/2017 per l'esercizio dell'attività estrattiva della cava di ghiaia Fornace 1 e le successive proroghe annuali all'attività estrattiva, con la specifica che la cava in questione è tuttora attiva;

Specificato che il presente progetto della cava "Fornace 1 ampliamento SNAM" è relativo all'ampliamento nella parte sud-est a seguito dell'imminente spostamento del metanodotto SNAM fuori dalla cava, non contemplato nelle ipotesi progettuali di escavazione del 2017;

Visto l'istanza di Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A), ai sensi della Legge Regionale n.4/2018 smi, con procedimento unico relativa al "Piano di Escavazione e Sistemazione della cava Fornace 1, ampliamento SNAM", trasmessa dal proponente, società Emiliana Conglomerati Spa con sede in via Volta n.5 a Reggio Emilia, al Comune di Casalgrande, in data 26/02/2026 con protocollo di ricezione n.3958-3968-3939-3970-3972 e in data 05/03/2026 con prot.n.4354;

RICHIAMATA integralmente la delibera di Giunta Comunale n.142 del 05/08/2026 che costituisce la formalizzazione del provvedimento di V.I.A ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale n.4/2018 smi "Disciplina della Valutazione dell'impatto ambientale dei progetti" per la cava in questione;

Richiamato anche il parere SNAM relativo all'ultima seduta della Conferenza dei Servizi,

copia informatica per consultazione

pervenuto successivamente alla stessa acquisito con prot.n.16039 del 13/08/2026, che risulta sostanzialmente favorevole e senza prescrizioni;

SPECIFICATO che la cava in questione "*Fornace 1, ampliamento SNAM*", della società Emiliana Conglomerati Spa presenta le seguenti caratteristiche:
- superficie complessiva di 65.512 mq, con l'area di nuova escavazione (ampliamento) limitata solo alla porzione sottesa all'ex tracciato del metanodotto e delle relative aree precedentemente intercluse, per un totale massimo di 12.300 mq;
- volume massimo di inerte utile estraibile di 174.895 mc in caso di ottenimento dell'avvicinamento degli scavi in deroga, come da art. 104 del DPR n.128/59 al metanodotto ricollocato (da 50 a 20 metri), al muraglione del Fiume Secchia (da 50 a 15 metri), oltre ai volumi residui della vigente autorizzazione n.88 del 04/12/2017;
- profondità massima raggiungibile pari a -20 metri da piano campagna originario;
- recupero dell'area come bacino vuoto ed impermeabilizzato, prodromico alla realizzazione del bacino irriguo "Fornace", ad eccezione di una piccola porzione posta a sud-est, in corrispondenza della fascia di rispetto e ripristino dal nuovo metanodotto, con recupero a quota di piano campagna originario, rivegetazione e uso fruitivo;
- cessione gratuita dell'area al Comune, come da "Accordo Quadro" sui bacini irrigui,una volta terminata l'escavazione ed il ripristino, ed a seguito di specifico collaudo;
- durata dell'autorizzazione e convenzione pari a 5 anni;

RICHIAMATO lo schema di Convenzione attuativa, ai sensi della Legge Regionale n.17/1991 e smi relativo alla cava in questione, pervenuto con prot.n.18065 il 16/09/2026 e valutato dal Settore Pianificazione Territoriale (**Allegato A**);

SPECIFICATO che, anche in relazione alla cessione gratuita dell'area al Comune, costituita dai mappali n.120, 144, 145, 146, 289, 326, 328, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340 e 341 del foglio catastale n.17, come previsto dall'art. 31 bis dello schema di Convenzione, è assolta la disposizione di cui all'art. 49 "Accordi e Intese" delle NTA del PAE vigente;

Visto:
- il D.Lgs n.267/2000 smi;
- il D.Lgs n.152/2006 smi;
- la L.R. n.17/1991 smi;
- la LR n. n.9/2025;
- il vigente Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E della Provincia di RE;
- il vigente Piano dell'Attività Estrattive P.A.E comunale;
- il vigente Piano di Coordinamento Attuativo PCA approvato con delibera di Consiglio Comunale n.30 del 13/07/2026;

Visto:
- il parere espresso dal dott.Geol. Andrea Chierici in qualità di tecnico istruttore e responsabile del procedimento relativo all'istanza di VIA e relativi atti annessi;

Preso atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs n.267/2000 smi, i seguenti pareri espressi da:
- Responsabile del Settore "*Pianificazione Territoriale*"*,* favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

copia informatica per consultazione

- Responsabile del Servizio "*Finanziario",* favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- Responsabile del Settore "Lavori Pubblici e Patrimonio" prot.n,18133 del 17/09/2026, favorevole in merito agli adempimenti relativi all'art. 49 del PAE vigente ed all'acquisizione dell'area e della convenzione in oggetto;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs n.267/2000 smi;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni illustrate e ai sensi della Legge Regionale n.17/91 smi, la schema di Convenzione attuativa **(Allegato A)** riferita al progetto di escavazione e sistemazione della nuova cava di ghiaia "*Fornace 1, ampliamento SNAM"* del proponente società Emiliana Conglomerati S.p.a con sede in via Volta n.5 a Reggio Emilia,

2) Di prendere atto che, le garanzie fideiussorie, adeguate alla cifra del computo metrico estimativo delle opere di ripristino e contenenti clausole soddisfacenti in merito a durata e rivalutazione economica nel tempo, verranno consegnate all'atto della sottoscrizione delle Convenzione in oggetto **(Allegato A)**;

3) Di autorizzare il Responsabile del Settore "*Pianificazione Territoriale":*
- alla sottoscrizione della convenzione attuativa di cui al punto 1) con la possibilità di apportare eventuali modifiche non sostanziali al testo;
- alla redazione della successiva deliberazione di Giunta per l'emanazione del Provvedimento Unico Automatizzavo (P.A.U comunale) ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale n.4/2018, ovvero dell'atto finale necessario per l'attivazione dei lavori;

4) Di trasmettere la presente delibera alla società Emiliana Conglomerati S.p.A, con sede in Via A. Volta n. 5, a Reggio Emilia, e al settore "Lavori Pubblici e Patrimonio" per gli adempimenti di propria competenza;

5) Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito comunale nella parte dedicata "*Amministrazione Trasparente",* ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013 smi;

Ravvisata l'urgenza
Con voto unanime e palese

DELIBERA, inoltre
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

copia informatica per consultazione

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco	IL Vicesegretario
DAVIDDI GIUSEPPE	CURTI JESSICA

copia informatica per consultazione

CONVENZIONE ATTUATIVA PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA
"CAVA DI GHIAIA - Fornace 1 ampliamento SNAM"
(AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.17/1991 SMI, ARTT. 11 e 12)

a valere tra

- Comune di Casalgrande, con sede in 42013 Casalgrande RE alla piazza Martiri della Libertà 1, codice fiscale 00284720356, agente in persona del Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale arch. Giuliano Barbieri, nato a Sassuolo MO il 1° luglio 1968, codice fiscale BRB GLN 68L01 I462R, del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio arch. Salvatore D'Amico, nato a Messina ME il 25 maggio 1968, codice fiscale DMC SVT 68E25 F158R, elettivamente domiciliati, per le cariche rispettivamente rivestite, presso la sede del Comune, che sottoscrivono il presente atto in virtù di deliberazione n. _____ del _____ adottata dalla Giunta Comunale di Casalgrande, conservata agli atti del Comune, da una parte;

e

- Emiliana Conglomerati s.p.a., con sede in 42123 Reggio Emilia RE alla via Alessandro Volta 5, partita iva, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia 02503180354, numero di iscrizione al R.E.A. RE - 287447, agente in persona del sig. **BERTANI ALESSANDRO**, nato a Reggio nell'Emilia (RE), il 27/05/1970 nella sua qualità di Legale Rappresentante, a tanto autorizzato in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data _____, nel seguito del presente atto indicata anche come "*Emiliana Conglomerati*";

Richiamato:

- l'autorizzazione n° 88 del 04/12/2017 per l'esercizio dell'attività estrattiva della cava Fornace 1 e le successive proroghe annuali all'attività estrattiva, e che il presente progetto della cava "**Fornace 1 ampliamento SNAM**" è relativo all'ampliamento nella parte sud-est a seguito dell'imminente spostamento del metanodotto SNAM fuori dalla cava, non contemplato nelle ipotesi progettuali di escavazione del 2017;
- la convenzione rep.n.9949 del 26 ottobre 2017 relativa alla citata autorizzazione n.88/2017;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2024 è stata approvata la "*Variante al Piano Comunale delle Attività estrattive in variante al PIAE della Provincia di Reggio Emilia" e conseguente Variante di adeguamento al PSC-RUE*";
- con delibera di Consiglio comunale n.30 del 13/07/2026 è stato approvato il PCA, "*Piano di Coordinamento Attuativo del Polo estrattivo Secchia"* ;

Visto:

- l'istanza di Valutazione Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della Legge Regionale n.4/2018 smi, con procedimento unico relativa al "Piano di Escavazione e Sistemazione

copia informatica per consultazione

della cava "**Fornace 1, ampliamento SNAM**", trasmessa dal proponente, società Emiliana Conglomerati Spa con sede in via Volta n.5 a Reggio Emilia, al Comune di Casalgrande, in data 26/02/2026 con protocollo di ricezione n. 3958-3968-3939-3970-3972 e in data 05/03/2026 con prot.n.4354;

- la verifica dell'avvenuto pagamento al Comune di Casalgrande in qualità di Ente competente delle spese istruttorie per la procedura di VIA nell'importo totale di €uro 1.244,72;
- la trasmissione agli enti competenti da parte del Comune di Casalgrande, ente procedente per la suddetta VIA, effettuata il 01/04/2026 con prot.n.6353, con comunicazione di avvenuta pubblicazione sul sito web comunale degli elaborati progettuali ai sensi del comma 4 dell'art. 15 della LR n.4/2018, con richiesta di verifica della completezza degli elaborati;
- la comunicazione di avvenuta pubblicazione dell'Avviso al Pubblico sull'Albo Pretorio e Avvio di Procedimento amministrativo, ai sensi dell'art.16 "Pubblicizzazione" della Legge Regionale n.4/2018" con valore di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8, commi 3 e 4 della legge n. 241 del 1990, effettuata il 04/05/2026 con prot. n.8734;
- l'indizione della Conferenza dei Servizi, 1° seduta, trasmessa il 12/06/2026 con prot. n.11652;
- il parere di competenza della Soprintendenza per la parte archeologica acquisito il 17/06/2026 con prot. n.11926, che risulta favorevole;
- la 1° seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale n.4/2018, effettuata il 23/06/2026, ed annesso verbale firmato in digitale dai presenti e trasmesso protocollato il 07/07/2026 con n.13460, con richiesta di chiarimenti relativamente al sistema di regimazione delle acque meteoriche nella cava;
- l'indizione della Conferenza dei Servizi, 2° seduta, trasmessa il 08/07/2026 con prot. n.13502;
- il parere favorevole, con prescrizioni operative particolarmente in relazioni ai controlli acustici all'inizio dei lotti di lavorazione, di ARPAE Servizio territoriale di Scandiano, acquisito il 17/07/2026; con prot. n.14371;
- la richiesta di integrazioni di SNAM, relativa alla verifica di stabilità dei fronti di scavo in caso di avvicinamento degli scavi al metanodotto, acquista il 22/07/2026 con prot. n.14612;
- la risposta, con documentazione integrativa, da parte del proponente relativamente al sistema di regimazione delle acque meteoriche nella cava, acquisita il 25/07/2026 con prot. n.14887 ;
- il parere vincolante della Soprintendenza per la parte paesaggistica acquisito il 28/07/2026 con prot. n.15054, che risulta favorevole con prescrizione relativa alla realizzazione della pista ciclopedonale prevista sul lato sud est della cava;

copia informatica per consultazione

- la 2° seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale n.4/2018, effettuata il 28/07/2026, ed annesso verbale firmato in digitale dai presenti e trasmesso con prot. n.15562 in data 04/08/2026;
- l'atto di Autorizzazione Unica Ambientale AUA del SAC di ARPAE di Reggio Emilia (da ricomprendere nel sovraordinato provvedimento di VIA) acquisito il 30/07/2026 con prot. n.15247, contenente alcune prescrizioni;
- il parere favorevole dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, UT Sicurezza Territoriale Bacini Idr. Enza-Crostolo-Tresinaro di Reggio Emilia, acquisito il 03/08/2026 con prot. n.15446;
- l'autorizzazione paesaggistica n. 3 rilasciata il 05/08/2026;
- il parere favorevole di SNAM di Reggio Emlia del 12/08/2026 acquisito con prot. 16039 del 13/08/2026;
- il Provvedimento di VIA della cava "Fornace 1 Ampliamento SNAM" rilasciato con la Delibera di Giunta comunale n. 142 del 05/08/2026;
- l'iscrizione alla White List della Prefettura di Reggio Emilia da parte della società Emilian Conglomerati;

Considerato che:

- l'area della "cava Fornace 1" e della presente "Fornace 1 Ampliamento SNAM" è interessata dall'Accordo Quadro tra gli attuatori e il comune di Casalgrande in merito agli accordi e impegni di cui all'Accordo sottoscritto in data 18/05/2024 con rep. n.10324 tra esercenti e Comune per la realizzazione di invasi impermeabilizzati in ambiti di cava, prodromici alla realizzazione del cosiddetto "Bacino Salvaterra" costituito dal Bacino Valentini e dal Bacino Fornace, sottoscritto a seguito dell'approvazione del PAE variante 2021;
- l'area oggetto della domanda di autorizzazione è identificata al Catasto Terreni del Comune di Casalgrande al Foglio n.17 mappali n. 120, 144, 145, 146, 289, 326, 328, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340 in disponibilità/proprietà di Emiliana Conglomerati S.p.a. per la quale esiste rispettivamente la scrittura privata con la Calcestruzzi Corradini S.p.a.;
- le aree di effettiva escavazione, relativamente al nuovo ampliamento SNAM interessano solamente ed in parte i mappali n. 289, 330, 331, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340 del foglio n. 117;
- i terreni interessati dall'attività della cava sono in proprietà o disponibilità dell'esercente;
- il percorso ciclo-pedonale previsto nel vigente PAE sul lato est, è già stato realizzato sotto forma di Ciclovia regionale del F. Secchia esternamente all'area di cava, e che questo è separato dalla pista camionabile ad uso esclusivo da apposito argine di mitigazione;

copia informatica per consultazione

- la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all'art. 13 della L.R. n.17/91 e dalle specifiche disposizioni di cui allegato 3 delle Norme di attuazione del PAE vigente;
- risulta accertato che la Società è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, comma 2, della L.R. n.17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente Convenzione;
- deve ora procedersi alla traduzione in apposito atto pubblico degli accordi presi in ordine alla attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi così come ufficialmente pervenuti, atti che in seguito verranno citati come Progetto;
- detti elaborati di progetto, suddivisi in amministrativi e tecnici, sono così costituiti:

DOCUMENTI E DICHIARAZIONI

DATI DEL RICHIEDENTE
DOMANDA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO PAU
ELENCO AUTORIZZAZIONI E PARERI RICHIESTI NEL PAU
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ESTRATTIVA L.R. 17/1991
DOMANDA DI AUT. EMISSIONI IN ATMOSFERA E NULLA OSTA ACUSTICO – MODULO AUA
DOMANDA DI ASSENSO ARCHEOLOGICO
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DEL COSTO PROGETTUALE
COPIA ATTESTAZIONE PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIE
AVVISO AL PUBBLICO
ATTESTAZIONE IMPOSTA DI BOLLO
DICHIARAZIONE ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST
PROCURA ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' URBANIST. E AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SALVAGUARDIA

ELABORATI DI STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

REL. 0A	RELAZIONE SULLA CONFORMITA' DEL PROGETTO ALLE PREVISIONI IN MATERIA URBANISTICA, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

copia informatica per consultazione

REL. 0A	RELAZIONE SULLA CONFORMITA' DEL PROGETTO ALLE PREVISIONI IN MATERIA URBANISTICA, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA
REL. 0B	INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI CONNESSI AL PROGETTO DI CAVA – DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE DI RIFERIMENTO E FATTORI SINERGICI
	ALLEGATO 1: IDENTIFICAZIONE CARTOGRAFICA POTENZIALI RECETTORI ALLEGATO 2: INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA SINERGIE DI IMPATTO ALLEGATO 3: VALUTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO
REL. 0C	AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
REL. 0D	SINTESI NON TECNICA
REL. 0E	PIANO DI MONITORAGGIO
REL. 0F	RICHISTA DI ASSENSO ARCHEOLOGICO
REL. 0G	RELAZIONE PAESAGGISTICA
	ALLEGATO 1: RENDER FOTOGRAFICO

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE CAVA "FORNACE 1 AMPLIAMENTO SNAM"

RELAZIONI DI PROGETTO

REL. 01	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (riservata)
REL. 02	RELAZIONE GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA
REL. 03	RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO
	ALLEGATO 1: CAPOSALDI – SCHEDE MONOGRAFICHE
REL. 04	RELAZIONE AGROVEGETAZIONALE – PROGETTO DI SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE
REL. 05	PROGRAMMA ECONOMICO FINANZIARIO – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
REL. 06	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
REL. 07	PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE
REL. 08	PROPOSTA DI CONVENZIONE
REL. 09	NOTA INTEGRATIVA (24/07/2026) regimazione acque
REL 09.1	NOTA INTEGRATIVA (28/07/2026) verifiche di stabilità

copia informatica per consultazione

CARTOGRAFIA DI PROGETTO	
TAV. 01	COROGRAFIA
TAV. 02	STATO DI FATTO – PLANIMETRIA DI RILIEVO DEL 16/06/2025
TAV. 03	STATO DI FATTO – PLANIMETRIA DELLO STATO AUTORIZZATO - FINE SCAVO CAVA FORNACE 1
TAV. 04	STATO DI FATTO – PLANIMETRIA CATASTALE AREE INTERVENTO E DISPONIBILITA’
TAV. 05	PROGETTO – PLANIMETRIA DEI VINCOLI
TAV. 06	PROGETTO – PLANIMETRIA DI MINIMO SCAVO
TAV. 07	PROGETTO – PLANIMETRIA DI MASSIMO SCAVO
TAV. 08	PROGETTO – SISTEMAZIONE MORFOLOGICA MORFOLOGIA DI RILASCIO PROPEDEUTICA ALLA DESTINAZIONE FINALE A BACINO AD USO IRRIGUO
TAV. 08a	PROGETTO – SISTEMAZIONE MORFOLOGICA SISTEMA DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE
TAV. 09	PROGETTO – SISTEMAZIONE FINALE DELLE AREE E DESTINAZIONI D'USO
TAV. 10	PROGETTO – SEZIONI 1 – 2 - 3 STATO DI FATTO RILIEVO - STATO DI FATTO AUTORIZZATO SISTEMAZIONE MORFOLOGICA E VEGETAZIONALE

Ciò premesso la Società dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

copia informatica per consultazione

TITOLO I

ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA

Art. 1 – SUPERFICIE DI CAVA

La cava in oggetto si estende su una superficie complessiva di 65.512 mq, con l'area di nuova escavazione (ampliamento) limitata solo alla porzione sottesa all'ex tracciato del metanodotto e delle relative aree precedentemente intercluse, per un totale massimo di 12.300 mq.

Sussistono pertanto aree già scavate e parzialmente tombate (ad ovest), ed ampie fasce di rispetto che non saranno escavate, utilizzate soltanto per finalità logistiche.

Art. 2 – TIPO DI MATERIALE DA COLTIVARE

Il materiale estraibile oggetto dell'ampliamento è costituito da ghiaia alluvionale di cui al gruppo 1/a (Del. G.R. 70 del 21/01/1992), per un volume massimo di inerte utile estraibile di 174.895 mc in caso di ottenimento dell'avvicinamento degli scavi in deroga, come da art. 104 del DPR n. 128/59 al metanodotto ricollocato (da 50 a 20 metri), al muraglione del Fiume Secchia (da 50 a 15 metri) e dalle rispettive proprietà confinanti (da 20 a 10 metri), così come indicato dagli atti di progetto ed in conformità con quanto previsto dal PAE e PCA in termini volumetrici per l'area in questione. In assenza di avvicinamento degli scavi in deroga al citato DPR n.128/59 il volume utile è pari a 60.384 mc. Tale Volumetria di inerte utile estraibile si somma al residuo della precedente autorizzazione che dall'ultima perizia datata al Novembre 2025 risulta pari a mc 201.242 per un totale di mc 376.137 complessivi in caso di ottenimento dell'avvicinamento degli scavi in deroga al DPR n.128/59.

Art. 3 – PROFONDITÀ' DI SCAVO

La profondità massima raggiungibile è **di -20 metri**, rilevati rispetto all'attuale piano di campagna originario e rispetto agli appositi capisaldi inamovibili.

copia informatica per consultazione

Art. 4 – QUOTA DI FONDO CAVA

Non appena venga raggiunto nel lotto di scavo il livello massimo di escavazione, la Società dovrà porre sul fondo scavo un caposaldo inamovibile di controllo da mantenersi fino all'inizio delle opere di risistemazione finale, ovvero delle operazioni di ritombamento.

Art. 5 – OPERE PRELIMINARI ALL'INIZIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA

Preliminarmente alle opere di scavo si dovrà verificare che l'area sia:

a) totalmente recintata seguendo il perimetro di cava con apposita recinzione metallica ben visibile avente un'altezza non inferiore a 180 cm. Allo stesso modo dovranno essere recintate le aree destinate a depositi temporanei dei materiali estratti o stoccaggio dei limi, esterne all'area di cava;

b) provvista della cartellonistica contenente le informazioni relative alla cava da porsi in corrispondenza dell'ingresso principale (n. autorizzazione e scadenza, proprietà, direttore dei lavori, responsabile della sicurezza del cantiere, ecc..) e quella di avviso di presenza di scavi aperti oltre a quello di divieto di oltrepassare la recinzione, quest'ultimi ripetuti ogni 50 m;

c) provvista di un adeguato sistema di canalizzazione di guardia per evitare l'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti dai terreni circostanti;

d) munita di accessi ben percorribili e cancelli di chiusura degli stessi.

Art. 6 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA

La Società dovrà provvedere alla realizzazione e alla successiva manutenzione, della recinzione dell'area di cava, da costruirsi in rete metallica di altezza non inferiore a mt.1,80.

Agli accessi della cava dovranno essere posti appositi cancelli ben visibili, come disposto dall'art.11 delle NTA di P.A.E vigente:

La Società dovrà inoltre porre in opera, a sue spese, i seguenti manufatti previsti dagli artt. 9, 10 e 45 delle NTA di P.A.E vigente:

a) l'installazione o la messa a disposizione, prima dell'inizio lavori di estrazione, di almeno due (2) piezometri (ai sensi dell'art. 10 delle NTA di P.A.E e del "Programma di monitoraggio e controllo ambientale" - approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n.26 del 14/03/2014). Nella fattispecie della cava in oggetto, si prevede il mantenimento dei piezometri: P13 Piezometro a monte idrologico dell'attività estrattiva all'interno della cava "Il Ciliegio" e P16 Piezometro a valle idrologico dell'attività estrattiva al confine nord del sito n.21b di

copia informatica per consultazione

PAE, a monte dell'ex vasca di decantazione limi relativa all' ex Cava Isolabella". La società dovrà fornire all'Ufficio tecnico comunale apposita cartografia in scala adeguata con l'ubicazione di tali strumenti, nonché fornire al succitato ufficio le letture delle quote piezometriche, da effettuarsi con la cadenza stabilita dal Programma di monitoraggio e controllo comunale. Nell'ipotesi in cui siano rilevate anomalie nella qualità delle acque, il Comune potrà richiedere, motivando oggettivamente la domanda, la realizzazione di un ulteriore piezometro, con l'incremento proporzionale della frequenza di lettura dei dati.

b) eventuali ulteriori capisaldi, rispetto al sistema di capisaldi ufficiali posizionati a cura dell'Amministrazione Comunale come riportato nella Tav.DUB 10 di P.A.E vigente, comunque in modo tale da garantire la presenza di almeno 3 (tre) capisaldi topografici (comma 10 dell'art 45 delle NTA di PAE approvato);

Art. 7 - CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA CAVA

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, che dovranno essere sempre leggibili, quali:

- Comune di Casalgrande (RE)
- Denominazione della cava
- Proprietà e Società Esercente
- Litotipo del materiale oggetto di escavazione
- Direttore responsabile dei lavori
- Progettista
- Sorvegliante
- Estremi dell'atto autorizzativo
- Estremi dell'atto autorizzativo e scadenza dell'autorizzazione convenzionata
- Recapito telefonico del responsabile di cava

Art. 8 – CONTENIMENTO DEL RUMORE

L'incremento del rumore equivalente (criterio differenziale) dovuto al complesso delle attività di cava in corrispondenza degli edifici residenziali limitrofi, non dovrà superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti. Il livello sonoro equivalente misurato al perimetro esterno dell'area per attività estrattiva e presso i recettori non potrà superare il ogni caso i limiti di immissione della classe acustica della corrispondente zona di riferimento (Classe III: 60 dB (A) in periodo diurno; Classe V: 70 dB(A) in periodo diurno).

Per quanto riguarda le emissioni acustiche sono fatti salvi i contenuti del "Nulla-Osta Acustico" acquisito in forma di AUA, nonché dall'eventuale successiva Autorizzazione Comunale in deroga delle attività rumorose per la fase di scotico del cappellaccio di cava.

copia informatica per consultazione

Art. 9 – LAVORI DI ESCAVAZIONE

La Società dovrà rispettare le seguenti disposizioni inerenti alla escavazione del materiale ancora giacente alla data di sottoscrizione della presente convenzione:

- il terreno agricolo nonché il terreno sterile (cappellaccio) scavato non potrà essere ceduto a terzi e dovrà essere accantonato nell'area di cantiere o nelle sue pertinenze per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale così come previsti dagli atti di progetto.

- la profondità massima raggiungibile è pari a -20,00 m rilevati rispetto all'attuale piano campagna e rispetto ad apposito caposaldo inamovibile precedentemente posto in sito a spese della Società conformemente alla profondità prevista all'art.22 delle NTA del P.A.E vigente;

- conformemente a quanto stabilito dall'art.22 delle NTA del P.A.E vigente, gli scavi dovranno essere mantenuti ad una quota di +1,5 metri rispetto il livello massimo della falda e, qualora la falda dovesse essere erroneamente raggiunta, in difformità da quanto previsto dal progetto di escavazione, la stessa dovrà essere tamponata con idonei materiali, utilizzando preferibilmente il materiale estratto. La Società dovrà, in tal caso, comunicare tempestivamente l'accaduto all'Ufficio tecnico Comunale per gli opportuni controlli e verifiche, fatti salvi i provvedimenti, anche sanzionatori, conseguenti;

- qualora la falda fosse intercettata ad una profondità diversa da quella prevista nel P.A.E, la Società dovrà mantenere comunque il franco previsto dal precedente punto c) del presente articolo. Il mancato ripristino di detto franco può essere causa di dichiarazione di decadenza dell'Autorizzazione secondo i tempi e modi previsti dall'art.16 della L.R. n.17/91 e s.m.i. e, comunque, di sospensione della stessa consentendosi esclusivamente le citate operazioni di ripristino del fondo della cava alla giusta profondità con le tecniche e i materiali di cui al precedente punto c);

- in ogni fase di escavazione dovrà essere prevista la regimazione o lo scolo delle acque di superficie esterne: le opere relative fanno parte del progetto;

- realizzazione delle opere preliminari di mitigazione per quanto riguarda gli aspetti di carattere ambientale;

- predisposizione delle reti di monitoraggio secondo quanto definito dal "*Programma di monitoraggio e controllo ambientale*" approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n.26 del 14/03/2014;

- gli escavatori e le pale acquistati successivamente al 1992, dovranno rispettare quanto previsto dal D.Lgs n.135/92 che recepisce le direttive CEE 86/6602 e 89/514 in materia di limitazione del rumore emesso. A riguardo si dovranno tenere in considerazione le prescrizioni impartite nel "Nulla-Osta Acustico" acquisito in forma

copia informatica per consultazione

di AUA, nonché dall'eventuale successiva Autorizzazione Comunale in deroga delle attività rumorose per la fase di scotico del cappellaccio di cava o di escavazione nei primi metri del banco ghiaioso nella porzione sud-est della cava.

- Fintanto che non verranno consegnate le fideiussioni in originale, le uniche attività autorizzabili sono quelle relative alle opere preliminari, ovvero non potranno essere effettuati i lavori di escavazione delle ghiaie.

Art. 10 – VIABILITA'

La Società dovrà rispettare le seguenti disposizioni:

a) gli automezzi in uscita dalla cava, qualora uscissero direttamente verso la viabilità ordinaria, dovranno essere dotati di apposita copertura di carico; è fatta eccezione per gli eventuali dumpers in quanto speciali automezzi di cava, non targati e non abilitati al transito sulla viabilità ordinaria;

b) l'esercente si impegna a mettere in campo tutte le azioni e prassi gestionali al fine di prevenire e ridurre il sollevamento e l'aerodispersione di polveri, nel rispetto dell'AUA;

c) considerando che l'accesso da e per la cava Fornace 1 ampliamento SNAM, avverrà unicamente con la pista camionabile demaniale lungo il F. Secchia, non sussiste l'obbligo di pavimentare la pista di accesso per un percorso non inferiore a 100 metri rispetto il cancello d'ingresso all'area di cava, come richiesto dalle NTA di PAE.

Art. 11 – TERRENO AGRICOLO E TERRENO DA ACCANTONARE

La movimentazione del cappellaccio dovrà essere eseguita con l'impiego di escavatore a benna liscia. Il terreno sterile e/o agricolo scavato dovrà essere accantonato separatamente nell'area di cava (ai sensi del D.Lgs n.152/2006 s.m.i. e del D.Lgs n.117/2008), per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione ambientale finale così come previsti dagli atti di progetto approvato.

Art. 12 – PRESENZA DI MATERIALE STERILE

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della corretta computazione della volumetria utile estratta e della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art. 18 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale (ai sensi del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. e D.Lgs n.117/2008).

copia informatica per consultazione

Art. 13 – FASI DEI LAVORI DI ESCAVAZIONE E RISISTEMAZIONE

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto indicato negli atti di progetto approvato. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, così come da variante, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

Tutte le parti dell'area presente in progetto, nessuna esclusa, dovranno risultare completamente sistemate entro il quinto anno di validità della presente convenzione (più un eventuale anno di proroga). L'inerzia della Società nelle risistemazioni e quindi nelle escavazioni dei lotti annuali in modo tale da compromettere la conclusione dell'attività estrattiva entro i tempi programmati, comporta la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art.16 della L.R. n.17/91 s.m.i. In caso di decadenza, il Comune, sentito il parere del "*Servizio Affluenti Po della Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia*" dispone le modifiche che risultino necessarie al progetto di risistemazione finale da attuare da parte della Società o, in caso di inerzia, da parte del Comune attraverso l'utilizzo delle garanzie finanziarie prestate per la presente convenzione.

TITOLO II°

TARIFFE – GARANZIE – OBBLIGHI

Art. 14 - DENUNCIA INIZIO LAVORI

La Società è tenuta a comunicare la data di inizio lavori, nei termini previsti dall'art. 28 del D.P.R. 9 Aprile 1959, n.128 modificato dal Decreto Legislativo n.624/96, al Comune, all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, UT Sicurezza Territoriale Bacini Idr. Enza-Crostolo-Tresinaro di Reggio Emilia e alla Unità Sanitaria Locale competente (art.7 di NTA di P.A.E vigente), nominando il Direttore dei Lavori ed il Sorvegliante ed a trasmettere copia del Piano di Coltivazione della cava di cui agli atti di progetto.

Art. 15– DURATA AUTORIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. n.17/91 smi e dell'art. 15 delle norme tecniche del P.A.E. comunale l'Autorizzazione all'attività estrattiva e di sistemazione ambientale avrà una durata di **5** (cinque) anni, a partire dalla data di notifica alla società della relativa autorizzazione.

copia informatica per consultazione

Art. 16 - PROROGA DELLA CONVENZIONE

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art.15, comma 2, della L.R. n.17/91 smi, la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei termini e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione non potranno, comunque, avere durata complessiva superiore a quanto stabilito dalla normativa vigente, e successivamente potranno essere valutate anche in relazione all'art. 38 bis e 49 delle NTA del PAE.

Art. 17 - TARIFFE / ONERI PER ATTIVITÀ' DI ESCAVAZIONE

La Società si impegna a versare annualmente al Comune, in una unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre, una somma commisurata alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2073 del 23/12/2013, ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n.17/91 smi. Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi e i modi previsti anche da eventuali varianti alla D.G.R citata.

In conformità a quanto previsto dalla L.R. n.18/2016 "*Testo unico per la promozione della legalità*" ed alla DGR n.1783/2017 " *Approvazione delle prime direttive operative per l'attuazione degli art. 41 e 47 comma 3 della LR 18/2016*" nonché quanto previsto dalla successiva Revisione delle Direttive sopracitate con DGR 2029 del 18 Novembre 2019, la Società Emiliana Conglomerati S.P.A. si impegna a trasmettere al Servizio di Sicurezza Territoriale di Reggio Emilia ed al Comune tutto quanto previsto dalle disposizioni normative citate per quanto riguarda mezzi utilizzati e le relative imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività di cava, con applicazione dell'art. 6 della stessa DGR in merito alla possibile riduzione del 10% degli oneri sull'attività di escavazione.

Art. 18 - GARANZIA PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione predisposta ai sensi del primo comma, lettera e) dell'Art. 12 della L.R. n. 17/91 considerando che l'area di intervento ricomprende la totalità delle cave Fornace 1 e Fornace 1 Ampliamento SNAM ove sono già presenti quantità di materiale utile al tombamento del fondo cava e di rinfianco delle scarpate, la Società dovrà presentare idonee garanzie finanziarie complessivamente pari a € 1'706'238,86 somma corrispondente al 100 per cento della spesa presunta (scavi in deroga inclusi), IVA compresa, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto a copertura dei lavori di sistemazione finale e delle successive manutenzioni post-esercizio, con le seguenti specifiche e prescrizioni:

a) l'ammontare della 1° garanzia di cui sopra è stabilito nella misura di €uro **1.691.843,67**, corrispondente al 100 per cento della spesa presunta per opere di sistemazione, (IVA compresa al 22%), come rilevato dal computo metrico estimativo allegato

copia informatica per consultazione

agli atti di progetto, di cui €uro 1.375.079,09 per la sistemazione morfologica, e €uro 11.678,02 per la sistemazione vegetazionale;

b) l'ammontare della 2° garanzia finanziaria, relativa alla sola manutenzione dell'impianto agrovegetazionale realizzato è definito nel successivo art.18bis;

c) le garanzie di cui al precedente comma sono costituite a mezzo di _____ (fideiussione bancaria o assicurativa di primo istituto) contratte in data _____ presso l'Istituto _____, ferma restando la possibilità di cambiare istituto fideiussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza;

d) il valore delle garanzie in questione è aggiornato ogni anno nella misura pari al 100 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione. L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT;

e) entro quindici giorni dalla data di scadenza della fideiussione, la società dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fideiussore che confermi la permanenza della fideiussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata;

f) la mancata attestazione di cui alla precedente lettera e), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art.16 della L.R. n.17/91 smi e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie;

g) la Società si obbliga a far inserire nel contratto fideiussorio una clausola con la quale l'istituto fideiussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla società, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'art.1944 del codice civile e senza attendere la sentenza giudiziaria;

h) all'inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, si provvederà alla corrispondente riduzione del valore della garanzia fideiussoria, se richiesta.

L'aggiornamento della garanzia dovrà tenere conto della riduzione del valore della garanzia di cui trattasi. Si precisa che alla consegna delle idonee garanzie finanziarie, verranno restituite le attuali fideiussioni relative all'autorizzazione n.88/2017, ovvero le fideiussioni n.1130997 e n.1131003 del 2017.

Art. 18 bis – GARANZIA DELLA MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONI

A garanzia del ripristino della vegetazione, da eseguire sulla base del progetto approvato, la Società dovrà presentare garanzia finanziaria a copertura dei costi di manutenzione delle

copia informatica per consultazione

piantumazioni per un tempo di cinque anni dalla messa a dimora delle piante, per un valore di **€uro 14.395,19** (IVA compresa al 22%) pari al 100% della spesa presunta per la manutenzione, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto. Tale garanzia è costituita a mezzo di fideiussione da depositarsi con modalità analoghe a quelle indicate all'art. 18.

Lo svincolo della fideiussione avverrà a seguito dell'accertamento del buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione che dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Comune sulla base di istruttoria dell'UTC. Detto certificato dovrà essere notificato alla Società entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta.

Art. 19 - SVINCOLO DELLA FIDEIUSSIONE

Lo svincolo della 1° fideiussione di cui all'art. 18 è regolato come segue:

a) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto, e previa richiesta della società corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori dovrà risultare da un apposito certificato rilasciato dal Sindaco sulla base di una istruttoria dell'Ufficio tecnico comunale, condotta in base alle NTA del PAE. Detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente;

a bis) con le medesime procedure di cui alla lettera a), a parziale ultimazione dei lavori di sistemazione finale previsti da progetto, e su specifica richiesta della Società corredata da una attestazione dei lavori fino a quel momento conclusi redatta a firma del direttore lavori, è ammesso lo svincolo della quota-parte dell'importo di garanzia finanziaria corrispondente, previo collaudo da parte dell'Ufficio tecnico;

b) fintanto che l'Amministrazione Comunale non abbia autorizzato lo svincolo della fideiussione, l'istituto che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'istituto o compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione comunale;

c) la società dovrà far inserire nel contratto fidejussorio con l'istituto o la compagnia la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.

d) Lo svincolo della 2° fideiussione relativa alla manutenzione, avverrà a seguito dell'accertamento del buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione per un tempo pari a 5 anni successivi all'impianto, che dovrà risultare da

copia informatica per consultazione

apposito certificato rilasciato dal Comune sulla base di istruttoria dell'UTC. Detto certificato dovrà essere notificato alla Società entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta.

Art. 20 - LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE DIFFORMI

Nel caso in cui, a lavori ultimati, fossero riscontrate da parte del tecnico comunale, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione comunale concede un termine di 180 giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente art. 10 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior spesa. La Società, in tal caso, dovrà provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fideiussione, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

Art. 21 - OPERE CONNESSE CON L'ATTIVITÀ' - DANNI

La Società, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.17/91 smi, è obbligata:

a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto;

b) ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;

c) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative; nella fattispecie, poiché sia il trasporto dei materiali in uscita sia il conferimento dei materiali di tombamento avverrà con mezzi pesanti dalla pista camionabile demaniale che interseca la Ciclovia regionale di recente realizzazione, si dovrà garantire per tutta la durata della cava, la costante manutenzione del passaggio sulla stessa Ciclovia e la sua corretta funzionalità.

Art. 22 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16/10/1972, n.634.

Art. 23 – PERMESSO DI COSTRUIRE (o CILA/SCIA)

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessario il permesso di costruire previsto dal D.P.R n.380 del 6/06/2001 s.m.i e dalla vigente Legge Regionale 30/07/2013 n.15 in quanto

copia informatica per consultazione

l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui all'art.12 del D.P.R n.380/2001 smi. Non necessitano quindi del permesso di costruire di cui alla citata L.R. n.15/2013 smi le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione di piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla escavazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale, purché ricompresi nell'area di autorizzazione della cava. Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio (CILA/SCIA/Permesso di Costruire) secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 24 - MANCATO PAGAMENTO ONERI

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui al precedente art.17 alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione (art.16 della L.R. n.17/91 smi), nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta.

La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

TITOLO III°

CONTROLLI

Art.25- MISURE E CONTROLLI – RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

La Società dovrà presentare all'Amministrazione comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori, in base alla normativa vigente (LR n.17/1991 smi).

Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto riferita al mese di ottobre-novembre, con l'indicazione delle aree oggetto di escavazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo e degli sterili;

- computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agricolo, sterile);

- relazione sull'utilizzo dei materiali includendo toutvenant impiegato direttamente nei propri impianti, toutvenant venduto a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuale ritombamento e distinti per quantità e qualità.

copia informatica per consultazione

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso autocertificazione asseverata del direttore di cava o tecnico abilitato.

Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di ottobre-novembre e indicato dalla relazione sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al precedente art. 9.

In relazione all'art. 45 comma 11 delle NTA di PAE approvato, al fine di garantire il monitoraggio della risorsa estrattiva, dovranno essere effettuati rilievi topografici dell'intera area di cava ogni 6 (sei) mesi, da parte dei tecnici abilitati individuati dal Comune, con restituzione delle valutazioni sulle volumetrie di scavo e riporto, come in sede di Relazione Annuale.

Dovranno essere effettuate le prove di permeabilità nello strato che verrà realizzato sul fondo e sulle pareti, nel numero non inferiore ad una prova ogni 7.500 mq, da comunicare preventivamente all'Ufficio Tecnico; pertanto in relazione all'estensione delle escavazioni nell'ipotesi di massimo scavo ovvero conseguente massimo volume del bacino irriguo, dovranno essere effettuate almeno 8 prove di permeabilità, come richiamato dalle norme del PCA vigente.

Art. 26 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi in materia; la società dovrà fornire direttamente o attraverso il direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

TITOLO IV

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 27 - LAVORI DI MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche o di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Società per tutta la durata dell'attività estrattiva all'uopo fissata all'art. 15 della presente convenzione, delle eventuali proroghe previste dal precedente art. 16, nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 20.

Art. 28 - VARIANTI

Sono ammesse varianti al piano di coltivazione e/o progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla società e che non comportino variazioni della

copia informatica per consultazione

perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile.

Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. n.17/91 smi agli artt, 11, 12, 13, 14.

Art. 29 - FASI DEI LAVORI DI ESCAVAZIONE E DI SISTEMAZIONE

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente. Non possono comunque essere apportate varianti agli atti di progetto.

Art. 30 – DEROGHE ex ART. 104, D.P.R. N° 128/59

L'escavazione nelle fasce di rispetto, così come definite all'art. 104 del D.P.R. n° 128/59, è subordinata al preventivo rilascio della specifica autorizzazione Regionale di deroga. Condizione necessaria è che l'esercente sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. n° 17/91 smi, anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga. Se alla stipula della presente convenzione non risulta soddisfatta la precitata condizione, la società non può avanzare richieste in tal senso se non al momento di un rinnovo autorizzativo. L'eventuale escavazione in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

Art. 31 - SISTEMAZIONE FINALE

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto approvato e nelle disposizioni vigenti del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. Rientrano fra i materiali di ritombamento ammessi nella sistemazione di cava i rifiuti di estrazione definiti ai sensi del D.Lgs 117/2008 compresi i limi di frantoio, i materiali terrosi di risulta da attività di scavo catalogati sottoprodotti ai sensi dell'art. 184bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, nonché ogni altra tipologia di materiale idoneo come definito all'art. 34 delle NTA del PAE. Non è ammesso il conferimento in cava di materiali classificati "rifiuti" di cui alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Poiché nell'ambito della realizzazione del progetto di sistemazione finale è necessario utilizzare per il ritombamento anche materiali terrosi da attività di scavo di provenienza esterna, il conferimento in cava dei citati dovrà avvenire nel rispetto delle procedure e specifiche del D.P.R n.120/2017 e ss.mm.ii. "*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo...*".

Prima di provvedere alla esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporto di materiale, la società dovrà in tutti i casi munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti.

copia informatica per consultazione

Indipendentemente dalla provenienza (esterna o meno al territorio di Casalgrande) delle terre e rocce di scavo diverse dal cappellaccio o dai limi di frantoio, nonché **indipendentemente dagli art. 7 e 21 del citato DPR 120/2017**, la Società si impegna a comunicare al Comune sistematicamente il conferimento dei materiali con i quantitativi ed i riferimenti della documentazione inerente le procedure in conformità a quanto previsto dal DPR 120/2017.

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 31 bis – CESSIONE DELL'AREA

L'area di cava, comprensiva di tutti i mappali citati, dovrà essere gratuitamente ceduta al Comune di Casalgrande mediante apposito atto notarile a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale, come previsto dall'Accordo sottoscritto in data 18/05/2024 con rep. n.10324 tra esercenti e Comune.

Art. 32 – RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O STORICO

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Società è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro dodici ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al sindaco.

La Società è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.

Art. 33 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce ordigni bellici ed oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la società si impegna a comunicarlo direttamente o comunque tempestivamente alla competente autorità militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la società ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'autorità militare, anche al sindaco.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'autorità militare.

copia informatica per consultazione

Art. 34 - LOCALI PER RICOVERO E SERVIZI IGIENICI

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme vigenti in materia e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione.

Art. 35 - SISTEMA DI CONTEGGIO DEI MEZZI E PESATURA INERTI

In base all'art. 45 comma 9 delle NTA del PAE approvato con DCC n. 2 del 29/01/2024, nonché alla particolare logistica della cava, è obbligo della Società installare idonei sistemi che consentano il monitoraggio del flusso dei camion e/o dumper in entrata ed in uscita dalla cava. Con frequenza giornaliera, è obbligo della Società trasmettere al Comune di Casalgrande, secondo le modalità e disposizioni da esso stabilite, il conteggio dei camion e/o dumper registrato dal sistema di monitoraggio citato, distinto per modello-camion identificativo.

In contraddittorio con il Comune saranno concordati con l'Esercente il valore del peso di volume e l'indice di aumento di volume fuori banco dell'inerte estratto, nonché la capacità volumetrica di carico per ogni camion-dumper/modello registrato a servizio dell'attività di cava, quali valori di riferimento da assumersi per eventuali contabilizzazioni.

In ogni modo, la contabilizzazione volumetrica dell'inerte desumibile tramite il sistema di conteggio camion e/o dumper consentirà di fornire al Comune informazioni del tutto indicative dello sviluppo dell'attività di escavazione. Il Volume estrattivo di inerte utile (che concorre al massimo autorizzato sulla durata complessiva della cava), nonché il riferimento per la determinazione degli oneri dovuti ai sensi dell'art.17, rimane quello computato tramite rilievo topografico e comunicato nell'ambito della relazione annuale di cui all'art.25.

Rimane comunque facoltà del Comune richiedere alla Società, con giustificato motivo, l'affiancamento al sistema conteggio camion e/o dumper di un meccanismo di pesatura degli inerti estratti, ubicato anche esternamente all'area di cava purché in stretta associazione ad essa, con impegno dell'Esercente a trasmettere giornalmente al Comune, secondo le modalità e disposizioni da esso stabilite, il conteggio dei quantitativi monitorati.

In caso di guasto al sistema di conteggio dei mezzi e/o trasmissione dei dati citati, da comunicare puntualmente al Comune, il sistema dovrà essere riparato prima possibile, ed in ogni modo entro 60 giorni, senza che vi sia necessariamente l'interruzione dell'attività di scavo e trasporto del materiale utile autorizzato.

Art. 36 - SITUAZIONI NON PREVEDIBILI

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della

copia informatica per consultazione

decurtazione dei volumi di escavazione per il calcolo degli oneri annuali di legge. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale.

Art. 37 - RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI

Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del PAE, dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale che nazionale.

Art. 38 - OPERE PUBBLICHE CONNESSE

In riferimento alla Variante di PAE approvata nel 2024 ed annesso apparato normativo, in considerazione della particolare casistica di quest'area di cava, autorizzata nel 2017 con avvio dei lavori nel 2018 ora quasi completamente escavata di cui il progetto della Fornace 1 Ampliamento SNAM costituisce ampliamento e variante al progetto di sistemazione, considerata la sottoscrizione di "Accordo Quadro" tra gli attuatori e il comune di Casalgrande (accordi e impegni di cui alla DGC 85 del 17/05/2024) per la realizzazione di invasi impermeabilizzati in ambiti di cava, prodromici alla realizzazione del cosiddetto "Bacino Salvaterra", come auspicato dal PTCP, e vista l'importanza e la complessità nella pianificazione di quest'opera pubblica, nonché gli impegni realizzativi che l'esercente intende garantire in conformità alle NTA di PAE per predisporre le relative cave a bacino irriguo con le opportune geometrie e caratteristiche, si ritiene assolta la disposizione di cui all'art. 49 "Accordi e Intese" delle NTA della Variante PAE approvata.

In relazione alle prescrizioni del vigente PCA, è necessario procedere ad effettuare trattamenti antilarvali mensili contro la proliferazione di zanzare in caso di ristagni idrici da Maggio a Ottobre stante la vicinanza dell'invaso di cava ad alcune abitazioni, come anche previsto ciclicamente dalle Ordinanze sindacali per le aree con acque stagnanti in tutto il territorio.

Art. 39 - CONTENZIOSO

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del C.P.C. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal presidente del tribunale di Reggio Emilia. La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

copia informatica per consultazione

Art. 40 - SANZIONI

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della L.R. n. 17/1991 smi.

Le attività di discarica abusiva che dovessero essere esercitate nelle aree di cava sono assoggettate ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali di cui al D.Lgs n.152/2006 smi nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle Circolari e Leggi Regionali.

Art. 41 – PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, il Comune di Casalgrande, in qualità di "Titolare del trattamento", è in possesso dei suoi dati personali identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obblighi di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e seguenti contattando il Titolare del Trattamento o il Responsabile all'indirizzo mail privacy@comune.casalgrande.re.it oppure recandosi presso l'ufficio Protocollo del Comune utilizzando l'apposito modulo.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L'informativa completa può essere richiesta all'ufficio preposto, oppure scrivendo a privacy@comune.casalgrande.re.it oppure consultabile sul sito del Comune.

Art. 42 – CONDIZIONE RISOLUTIVA PER ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

Qualora dovessero intervenire informazioni interdittive sui soggetti sottoscrittori, si procederà alla revoca del presente Atto. Per quanto riguarda il presente accordo e i titoli edilizi relativi all'attuazione delle opere di sistemazione, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 18/2016 e al vigente "*Protocollo di Legalità – Provincia di Reggio Emilia*", l'efficacia degli atti edilizi (rilasciati e ritirati ai sensi del D.P.R. n.380/2001 e legge regionale n.15/2013, entrambi nel testo vigente) è condizionata dall'attestazione dell'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del vigente D.Lgs. n.159/2011.

Nel caso in cui l'avente diritto al titolo si avvalga della facoltà di autodichiarare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n.159/2011 e detta dichiarazione risulti non veritiera, si procederà all'annullamento del titolo edilizio e alla relativa sospensione dei lavori edilizi iniziati (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nel testo vigente).

Letto e sottoscritto.

copia informatica per consultazione

Casalgrande lì _____

Per il Comune di Casalgrande RE

Responsabile del 3°Settore “Pianificazione Territoriale”

Responsabile del Settore “Lavori Pubblici”

Per la Società EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A.

Il Legale rappresentante

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Settore SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 862/2026 ad oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ESTRATTIVA RELATIVA AL PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE DELLA CAVA DI GHIAIA "FORNACE 1, AMPLIAMENTO SNAM" (LOCALITÀ SALVATERRA). si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 17/09/2026

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C A S A L G R A N D E

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 167 del 22/09/2026

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ESTRATTIVA RELATIVA AL PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE DELLA CAVA DI GHIAIA "FORNACE 1, AMPLIAMENTO SNAM" (LOCALITÀ SALVATERRA). .

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/10/2026, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 06/10/2026

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C A S A L G R A N D E

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 167 del 22/09/2026

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ESTRATTIVA RELATIVA AL PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE DELLA CAVA DI GHIAIA "FORNACE 1, AMPLIAMENTO SNAM" (LOCALITÀ SALVATERRA). .

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 24/09/2026 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 13/10/2026

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione